Rep -

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

QUINTA (già Prima Bis) SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati:

1) dott. Paolo Celentano

Presidente

2) dott. Fulvio Dacomo

Consigliere rel.

3) dott. Michelangelo Petruzziello

Consigliere

ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

nella processo civile iscritto al n. 2957/2017 di ruolo generale affari civili contenziosi, avente ad oggetto: "opposizione alla stima in espropriazione per pubblica utilità", assunto in riserva all'udienza collegiale del 23.1.2018 e vertente

tra

Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. (c.f. 01585570581), con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, in persona del suo institore avv. Vincenzo Sica, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Apuzzo (c.f. PZZ PLA 61P18 F839B), presso il cui studio in Napoli, Via Vittoria Colonna n. 14, è elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso,

- attore -

e

rappresentato e difeso dall'avv. Francesco De Cicco (c.f. DCC FNC 72T24 A509P), giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta, e per quanto ancora occorrer possa domiciliato presso la cancelleria della Corte d'appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli,

<u>Italferr S.P.A.</u> (c.f. 06770620588), con sede in Roma, via G. Galati n. 71, non costituita,

- convenuti -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 702 bis cpc iscritto a ruolo in data 26.5.2017 la Rete

b

Ferroviaria Italiana S.P.A, premesso:

- che con decreto di occupazione d'urgenza preordinato all'espropriazione e di occupazione temporanea n. 117 dell'8.7.2016 era stata autorizzata ad occupare proprietà immobiliari di prescriptione dell'opera ferroviaria denominata "1^ tratta variante alla linea Napoli-Cancello";
- che era stata offerta l'indennità provvisoria di espropriazione nella misura di 214.755,00 €, non accettata, per cui si era proceduto alla nomina dei tecnici ex art. 21 d.P.R. 327/2001;
- che la terna dei tecnici aveva determinato le indennità dovute in misura eccessiva rispetto all'effettivo valore dei beni, con relazione del cui deposito era stata data comunicazione in data 19.4.2017;

proponeva opposizione alla stima, instando, previa eventuale nomina di un ctu, per la determinazione della indennità nella misura già quantificata ed offerta di 214.755,00 €, con vittoria di spese di lite.

Si costituiva in giudizio il **Capatal Maria de** per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese di lite ed attribuzione in favore del procuratore antistatario.

All'udienza collegiale del 23.1.2018 la Corte si riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è inammissibile. L'opponente, infatti, sul presupposto di una corretta quantificazione della indennità di espropriazione in 214.755,00 €, ha proposto opposizione alla stima effettuata dai tecnici ex art. 21 d.P.R. 327/2001, ribadendo la correttezza della indennità offerta.

Rileva peraltro la Corte come la procedura espropriativa sia ancora in corso, non essendo stato ancora emesso il decreto di esproprio, e ciò rende non esperibile il procedimento di opposizione alla stima della indennità di espropriazione.

Come infatti affermato anche dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 11261 del 31/05/2016, in fattispecie regolata dalla normativa di cui al d.P.R. 327/2001), "In tema di espropriazione per pubblica utilità, il principio per il quale la pronuncia del decreto di espropriazione costituisce una condizione dell'azione per la







determinazione della corrispondente indennità -sicché il giudice non può esaminare il merito della causa senza che esso venga ad esistenza- resta valido anche con riferimento alla disciplina introdotta dal d.P.R. n. 327 del 2001, atteso che il menzionato decreto continua a costituire la fonte del credito indennitario: sia nel senso che non è possibile addivenire ad una statuizione definitiva sull'indennità in assenza del provvedimento ablatorio, sia nel senso che, emanato quest'ultimo, sorge ed è azionabile il diritto del proprietario a percepire l'indennizzo, da determinarsi con riferimento alla data del trasferimento coattivo".

Pertanto, anche nel caso di determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione mediante perizia dei tecnici, il decreto di espropriazione continua a costituire la fonte del credito indennitario. Mancando il decreto viene meno il presupposto stesso per configurare la trasformazione del diritto di proprietà in diritto all'indennizzo. Va poi aggiunto che la vicenda ablatoria si identifica anche per il profilo degli effetti favorevoli al proprietario con il momento della emanazione del decreto di espropriazione, dovendo l'ammontare dell'indennità definitiva essere determinato con riguardo alla data del trasferimento coattivo della proprietà, tenendo dunque conto delle caratteristiche dell'immobile espropriato in questo determinato momento.

Deve pertanto dichiararsi inammissibile l'opposizione. Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014, con riferimento a cause di valore fino a 52.000,00 €, pari alla differenza di valore tra l'importo offerto e quello ritenuto dal collegio dei tecnici.

P.O.M.

La Corte d'Appello di Napoli, quinta (già prima bis) sezione civile, pronunciando sulla opposizione alla stima proposta dalla Rete Ferroviaria Italiana S.P.A.; disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- ---Dichiara la contumacia di Italferr S.P.A.;
- ---Dichiara inammissibile l'opposizione alla stima proposta dalla Rete Ferroviaria Italiana S.P.A.;





rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Francesco De Cicco, ex art. 93 c.p.c..

b

Così deciso in Napoli il 6.2.2018

Il Presidente

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Napoli, 2 3 FEB. 2016

Il Cancelliere